

Publicato il 07/04/2023

**N. 02182/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00234/2023 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 234 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Duello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Casoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonietta Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Asl Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per la declaratoria

dell'illegittimità del silenzio - inadempimento serbato sulla domanda del 3.11.2022, tesa ad ottenere la predisposizione di un progetto individuale ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L. 328/2000.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casoria e dell'Asl Napoli 2 Nord;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore affetto da -OMISSIS- e portatore di -OMISSIS- in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, che ha determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, espongono di aver presentato in data 3 novembre 2022 istanza per la predisposizione del progetto individuale per le persone con disabilità ai sensi dell'art. 14 della legge n. 328/2000, corredandola della relativa documentazione, ma di non aver avuto risposta.

Per cui, decorsi trenta giorni dalla richiesta, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso ex art. 117 c.p.a., notificato il 10 gennaio 2023 e depositato il 17 gennaio 2023, con cui chiedono che sia dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi sulla istanza e, nel caso di ulteriore inerzia, sia nominato fin d'ora un commissario ad acta.

I ricorrenti deducono, con un unico articolato motivo, le seguenti censure: *violazione art. 14 l. n. 328/2000 e 2 e 3 l. 241/1990 - violazione artt. 2, 3, 32 e 38 Cost. e 4,5 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13.12.2006, ratificata con l. 3.3.2009, n. 18 - difetto di motivazione e d'istruttoria - eccesso di potere.*

In sostanza, i ricorrenti deducono che il minore, in ragione della grave disabilità di cui è affetto e delle sue condizioni di non autosufficienza, ha diritto a vedersi definita la domanda per la predisposizione del progetto individuale che costituisce un modello di "presa in carico globale" della

persona disabile che non si esaurisce nella mera erogazione di prestazioni ed è invece riconducibile al concetto di adattamento ragionevole, espresso dagli artt. 19 e 25, lettera e) della Convenzione per i Diritti Umani per la Persona Disabile del 2006 delle Nazioni Unite, ratificata con legge nazionale 3.3.2009 n. 18, secondo il modello bio-psico-sociale dell'ICF ("International Classification of Functioning"); invece il Comune intimato, a fronte dell'istanza dei ricorrenti volta ad ottenere la predisposizione del Piano, non ha assunto alcun provvedimento, con conseguente illegittimità del silenzio inadempimento opposto.

Si è costituita in giudizio la ASL intimata depositando la relazione del distretto n.43 e istando, con memoria di stile, per l'inammissibilità e infondatezza del ricorso.

Si è costituito in giudizio in data 3 marzo 2023 il Comune di Casoria evidenziando che si è attivato per la predisposizione del progetto individuale richiesto come da relazione dell'Ufficio Servizi Sociali allegata e ha chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite.

I ricorrenti, con memoria depositata in data 20 marzo 2023, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

Alla camera di consiglio del 29 marzo 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Si ritiene, innanzitutto, che la nota del 25 gennaio 2023 depositata in giudizio dal Comune non possa far venir meno il silenzio inadempimento censurato dai ricorrenti, trattandosi di una relazione, con cui l'assistente sociale riferisce le attività svolte fino ad ora, che non costituisce determinazione con valenza provvedimentale sull'istanza del 3 novembre 2022, con la quale i ricorrenti hanno espressamente chiesto la predisposizione del progetto individuale ex art. 14 della legge n.328 del 2000; né è idonea a far venir meno il silenzio censurato la relazione depositata in giudizio dalla ASL, che si limita a

riepilogare le terapie sanitarie di cui attualmente fruirebbe il bambino e a fornire ulteriori informazioni.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e termini che seguono, in linea con i recenti arresti giurisprudenziali in materia anche di questo Tar (cfr. Tar Campania, Napoli, sent. n. 5631 del 2019; Tar Sicilia, Palermo, sent., n. 48 del 2021; Tar Lazio, Roma, sent. n. 4857 del 2022).

Si premette che la legge 8 novembre 2000 n. 328, “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, all’art. 14, “progetti individuali per le persone **disabili**”, stabilisce espressamente che:

*“1. Per realizzare la piena integrazione delle persone **disabili** di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.*

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”.

Il progetto individuale previsto da tale disposizione si presenta, alla luce del quadro normativo e della correlata giurisprudenza, quale l’insieme di quelle prestazioni che assicurano in concreto l’integrale tutela della disabilità.

Inoltre, sulla base della specifica normativa citata, appare evidente che il Comune rivesta “un ruolo pregnante e di impulso alla predisposizione del progetto, dovendo creare le condizioni affinché i vari interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, di cui possa aver bisogno la persona con disabilità nonché le modalità di una loro interazione, si possano

effettivamente compiere e ha, quindi, il compito di gestire gli interventi di tutti i vari soggetti coinvolti nel progetto” (così Tar Napoli, sent. 5631 del 2019; cfr. anche Tar Palermo, sent. n. 48 del 2021).

Va, quindi, ribadita la conclusione, fatta già propria da questo Tar, secondo cui sull'Amministrazione incombe, per dare concreta applicazione alla tutela dei diritti dei **disabili**, uno specifico, inderogabile dovere di agire che impone alla medesima di adottare tutte le necessarie misure affinché la fruizione delle prestazioni prevista in favore del disabile sia effettiva e quanto più possibile esaustiva.

Inoltre, si ricorda che ad individuare le caratteristiche del progetto individuale e il suo perimetro operativo è lo stesso articolo 14 della legge n. 328 del 2000, secondo cui il progetto individuale per la persona con disabilità *“comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”*. Ne discende che il progetto di vita individuale per la persona disabile è qualcosa se non di diverso, certamente di più della semplice sommatoria di altri strumenti (quali, ad esempio, quelli recati dal PAI e dal PEI): vengono invero in rilievo interventi e prestazioni multidisciplinari che vanno erogati in modo organico e continuativo, sì da assicurare quelle condizioni ottimali di assistenza, recupero funzionale, riabilitazione e inserimento sociale ed educativo del disabile. E, come già precisato dalla giurisprudenza anche di questo Tar, è l'insieme di quelle prestazioni appena elencate che assicura in concreto l'integrale tutela della persona con disabilità.

Il Comune intimato, a fronte dell'istanza dei ricorrenti volta ad ottenere la predisposizione del progetto individuale ex art. 14 della legge n. 328 del 2000,

non ha ancora provveduto, in violazione dell'obbligo previsto dal citato articolo 14.

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto in parte qua e va dichiarato l'obbligo del Comune intimato di provvedere ad adottare, di intesa con la ASL competente, il progetto individuale per la persona disabile, secondo quanto indicato dal citato articolo 14 della legge n. 328 del 2000, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla notifica di parte se anteriore.

In caso di vano decorso del termine indicato, all'amministrazione inottemperante si sostituirà quale commissario ad acta, ad istanza di parte ricorrente, il dirigente responsabile della direzione regionale per le politiche sociali e sanitarie della Regione Campania o un funzionario da lui delegato; il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla istanza di parte ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune intimato nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Comune intimato di provvedere ad adottare, di intesa con la ASL competente, il progetto individuale per la persona disabile di cui all'articolo 14 della legge 328 del 2000, nei sensi e termini di cui in motivazione.

In caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta il dirigente responsabile della direzione regionale per le politiche sociali e sanitarie della Regione Campania, con facoltà di delega ad un funzionario, che, su istanza di parte ricorrente, provvederà entro i successivi sessanta giorni.

Condanna il Comune intimato a pagare le spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Mara Spatuzzi

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.